

**REGOLAMENTO
REGOLAMENTO DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO
AVM PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E
FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE
DI RILEVANZA COMUNITARIA AI SENSI DEL D. LGS.
18 APRILE 2016, N. 50 E S.M.I.
REG/0010/4**

Unità di riferimento:
DIAPP

Versione : 4

	Nome	Data
Redattori	DIAPP	30/05/2022
Controllori	DIAPP	
Approvatori	Consiglio di Amministrazione A.V.M. S.p.A.	30/05/2022

--	--

ARTICOLO 1 OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE	3
ARTICOLO 2 PRINCIPI GENERALI	3
ARTICOLO 3 CALCOLO DEL VALORE DALL'APPALTO	4
ARTICOLO 4 AFFIDAMENTI DIRETTI	4
ARTICOLO 5 AFFIDAMENTI DI FORNITURE, SERVIZI E LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE AI LIMITI PREVISTI PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI E INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA.....	4
ARTICOLO 6 RICORSO AD ALTRE TIPOLOGIE DI PROCEDURE	5
ARTICOLO 7 PROGRAMMAZIONE, RICHIESTA DI ACQUISTO E AVVIO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO	5
ARTICOLO 8 REQUISITI, LORO VERIFICA E AFFIDAMENTO	7
ARTICOLO 9 ALBO FORNITORI.....	7
ARTICOLO 10 INDAGINI DI MERCATO	7
ARTICOLO 11 INVITI A PRESENTARE OFFERTA.....	8
ARTICOLO 12 SEDUTE DI GARA.....	9
ARTICOLO 13 ANOMALIA DELL'OFFERTA.....	9
ARTICOLO 14 STIPULA DEL CONTRATTO.....	9
ARTICOLO 15 FATTURAZIONI.....	9
ARTICOLO 16 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	10
ARTICOLO 17 CODICE ETICO	10
ARTICOLO 18 PROTOCOLLO DI LEGALITÀ	10
ARTICOLO 19 NORME FINALI ED ENTRATA IN VIGORE	10

--	--

ARTICOLO 1 OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina l'attività negoziale delle società del Gruppo AVM, per le acquisizioni di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria.
2. Il presente regolamento non disciplina gli affidamenti dei contratti esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

ARTICOLO 2 PRINCIPI GENERALI

1. L'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria avviene nel rispetto dei principi enunciati dagli articoli 30 comma 1, 34, 42 e 67 del codice, in particolare dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità nonché del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, declinati nei modi seguenti:

- il principio di economicità si sostanzia nell'uso ottimale delle risorse impiegate e viene declinato anche come divieto di aggravare il procedimento
- il principio di efficacia si sostanzia nella necessità che la stazione appaltante operi in modo tale che i propri atti risultino congrui rispetto allo scopo cui sono preordinati
- il principio di tempestività si sostanzia nell'esigenza di non dilatare il tempo di conclusione del procedimento
- il principio di correttezza si sostanzia nell'esigenza che la stazione appaltante si comporti lealmente con riferimento all'attività posta in essere nella procedura di affidamento, risultando strettamente connesso con il principio di imparzialità e buona fede
- i principi di libera concorrenza e di non discriminazione sono strettamente collegati e si sostanziano nell'esigenza che la stazione appaltante nell'acquisizione di lavori, servizi e forniture ricorra in via generale a procedure che consentano l'effettiva contendibilità dei contratti da parte di soggetto potenzialmente interessati garantendo una valutazione equa e imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle richieste
- i principi di trasparenza e pubblicità si sostanziano nell'esigenza che la stazione appaltante renda conoscibili le procedure di affidamento nonché accessibili, in maniera rapida e agevole, le informazioni relative alle stesse. Il principio di trasparenza si sostanzia anche nell'esigenza che le condizioni e le modalità della procedura prescelta siano formulati in maniera chiara, precisa e univoca
- il principio di proporzionalità si sostanzia nell'adeguatezza e idoneità dell'azione alle finalità e all'importo dell'affidamento
- il principio di rotazione si sostanzia nel favorire la distribuzione delle opportunità agli operatori economici di essere affidatari di un contratto, evitando il consolidamento di rendite di posizione; il principio di rotazione non opera se il nuovo affidamento riguarda una diversa categoria di prestazioni rispetto a quella precedentemente affidata o se avviene con procedure ordinarie o se è preceduto da una indagine di mercato effettuata con la pubblicazione di un avviso sul profilo del committente.

2. Le società del Gruppo AVM, nell'affidamento dei lavori, servizi e forniture assicurano l'effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese.

ARTICOLO 3 CALCOLO DEL VALORE DALL'APPALTO

--	--

1. Il calcolo del valore stimato di un appalto di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dalla stazione appaltante. Il calcolo deve tener conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara.

2. Un appalto non può essere frazionato allo scopo di evitare l'applicazione delle norme del presente regolamento e del codice.

ARTICOLO 4 AFFIDAMENTI DIRETTI

1. Fermo il divieto di frazionamento artificioso di cui al precedente articolo, gli affidamenti diretti di lavori, forniture e servizi, compresi quelli attinenti all'architettura e ingegneria e di progettazione, sono consentiti se di importo inferiore ai limiti previsti dalla disciplina vigente al momento dell'emissione della determina a contrarre, sempre nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. In tal caso, la scelta dell'operatore economico deve essere adeguatamente motivata.

2. La decisione di invitare l'operatore economico già aggiudicatario dell'appalto precedente dovrà essere adeguatamente motivata dal responsabile unico del procedimento

ARTICOLO 5 AFFIDAMENTI DI FORNITURE, SERVIZI E LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE AI LIMITI PREVISTI PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI E INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA

1. Per gli affidamenti di forniture, lavori e servizi di importo pari o superiore ai limiti previsti per gli affidamenti diretti e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria riferite sia ai settori ordinari sia ai settori speciali, si procede mediante una procedura negoziata, che consenta la consultazione di un numero di operatori economici conforme a quanto richiesto dalla disciplina vigente al momento dell'emissione della determina a contrarre, ove esistenti, iscritti all'albo fornitori di cui all'art. 9 o individuati mediante indagine di mercato di cui all'art. 10.

2. La decisione di invitare l'operatore economico già aggiudicatario dell'appalto precedente dovrà essere adeguatamente motivata dal richiedente l'acquisto.

ARTICOLO 6 RICORSO AD ALTRE TIPOLOGIE DI PROCEDURE

1. Le società del Gruppo AVM possono ricorrere, nell'esercizio della propria discrezionalità, alle procedure ordinarie, anziché a quelle descritte negli articoli precedenti, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale; possono altresì ricorrere alle procedure di cui agli articoli 63 e 125 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ove ne ricorrano i presupposti.

2. Le società del Gruppo AVM valutano, altresì, se per l'affidamento vi possa essere un interesse transfrontaliero, quale, ad esempio, l'importanza economica e la tecnicità dell'intervento, le caratteristiche del settore in questione e adottano, conseguentemente, le procedure di gara e i mezzi di pubblicità adeguati.

3. Resta fermo, ove ciò sia possibile e conveniente, l'obbligo di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalla normativa vigente di cui all'art. 3 comma 1 lettere cccc) e dddd) del codice, tra i quali a titolo di esempio, le convenzioni quadro stipulate da CONSIP S.p.A. e dai soggetti aggregatori, gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza, il mercato elettronico realizzato da centrale di committenza nel caso di acquisti effettuati a catalogo e i sistemi realizzati da centrali di committenza che comunque consentono lo svolgimento delle procedure nel rispetto del codice.

ARTICOLO 7 PROGRAMMAZIONE, RICHIESTA DI ACQUISTO E AVVIO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

1. La programmazione dell'acquisizione di lavori, servizi e forniture, rilevanti ai fini del presente

--	--

regolamento, è definita con l'approvazione del budget aziendale in esecuzione del piano industriale, salvo il caso in cui l'esigenza dell'acquisto non risulti da cause di tipo operativo di carattere improcrastinabile o comunque necessarie al fine dell'ordinario svolgimento delle attività aziendali.

2. L'espletamento delle attività istruttorie, propositive e preparatorie di fabbisogno, appartiene al dirigente del settore/ufficio nella cui competenza rientra la gestione della materia costituente oggetto unico o prevalente dell'ipotizzato rapporto contrattuale, il quale avvia la procedura di acquisizione secondo le procedure aziendali del Gruppo AVM; la richiesta, adeguatamente motivata, andrà indirizzata alla Direzione Appalti e Acquisti, per gli adempimenti in merito, anche di carattere amministrativo.

3. Il settore/ufficio richiedente è tenuto ad allegare alla richiesta di acquisto, la documentazione necessaria all'avvio della procedura di affidamento.

4. I soggetti autorizzati alla sottoscrizione dei contratti di cui al presente regolamento sono i soggetti ai quali le società del Gruppo AVM hanno attribuito specifiche procure. Il conferimento delle procure per la sottoscrizione dei contratti non attribuisce ai procuratori il potere di gestire il budget delle singole Direzioni che rimane nella loro esclusiva disponibilità. I singoli Direttori, commissionano gli acquisti alla Direzione Appalti e Acquisti, preparando tutta la documento di progetto necessaria, redigendo la determina a contrarre, predisponendo e rilasciando la richiesta di acquisto tramite SAP.

5. L'avvio delle procedure di acquisto deve essere sempre preceduto da una determina a contrarre o atto equipollente. Nei casi di affidamento diretto, la determina a contrarre o atto equipollente deve contenere almeno l'oggetto dell'affidamento, l'importo dello stesso, le condizioni essenziali da riportare in contratto nonché l'indicazione dei requisiti di ordine speciale ove richiesti, i dati riferiti all'affidatario e la motivazione relativa alla scelta dello stesso.

ARTICOLO 7BIS RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO – INDIVIDUAZIONE, FUNZIONI E RESPONSABILITÀ NELLE VARIE FASI DELL'APPALTO

1. Le funzioni del responsabile del procedimento sono, di norma, attribuite ai responsabili di fase, ciascuno per la parte di competenza.

In tale ambito:

- Il responsabile del procedimento in fase di programmazione e progettazione è colui che programma l'acquisto, esprime le norme tecniche di riferimento, redige il progetto completo di ogni sua parte;
- Il responsabile del procedimento in fase di affidamento è colui che provvede a tutti gli adempimenti procedurali per addivenire all'individuazione del contraente;
- Il responsabile del procedimento in fase di esecuzione è colui che è incaricato di seguire e verificare il rispetto delle condizioni contrattuali da parte del fornitore, del prestatore di servizi o dell'esecutore dei lavori.

2. Nell'ambito della gestione dei contratti, i responsabili di fase hanno l'obbligo di adottare tutti gli atti e i provvedimenti opportuni per conseguire il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte del fornitore, appaltatore o prestatore di servizi. Spettano, 8in particolare, agli stessi responsabili, ognuno per la parte di propria competenza, l'adozione di atti di sollecito, di diffida, di ulteriori atti finalizzati al collaudo, alla regolare esecuzione, all'applicazione delle penalità, allo svincolo dei depositi cauzionali provvisori e definitivi.

3. Il responsabile del procedimento in fase di esecuzione si avvale, ove richiesto dalle prescrizioni di legge o da necessità organizzative, di un direttore dell'esecuzione del contratto, per i servizi

--	--

e le forniture, o di un ufficio di direzione lavori. Si avvale, altresì, di funzioni con competenza specifica per garantire la corretta applicazione delle misure di sicurezza contrattualmente previste.

ARTICOLO 8 REQUISITI, LORO VERIFICA E AFFIDAMENTO

2. In caso di affidamento diretto di cui all'art. 4 del presente regolamento, ferma l'acquisizione di autocertificazione dell'operatore economico attestante il possesso dei requisiti richiesti, la verifica dell'insussistenza di cause di esclusione, di norma, sarà effettuata dalla stazione appaltante a campione sugli acquisti di importo inferiore a € 10.000; per gli affidamenti diretti superiori a € 10.000 si procederà, di norma e sempre a campione, alla verifica dell'insussistenza solamente di condanne penali e di irregolarità fiscali e contributive. Nel caso in cui la verifica dia esito negativo, la stazione appaltante non affiderà l'appalto e procederà alle segnalazioni previste dalla normativa vigente. Nel caso sia stato dato avvio alle prestazioni nelle more della verifica sul possesso dei requisiti, qualora sia accertata la mancanza anche solo di un requisito, la stazione appaltante recederà dal contratto e procederà alle segnalazioni previste dalla normativa vigente, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite. Ove possibile, la stazione appaltante attiverà l'intervento sostitutivo di cui all'art. 30 comma 5 del codice.

ARTICOLO 9 ALBO FORNITORI

1. L'albo fornitori, il cui regolamento è pubblicato sul sito <https://portalegare.avmspa.it>, è istituito a seguito di avviso pubblicato a norma di legge, nel quale è rappresentata la volontà delle società del Gruppo AVM di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere attinti gli operatori economici da invitare.

2. Gli operatori qualificati iscritti all'albo da invitare alle procedure di affidamento verranno estratti in modo casuale dal sistema informatico di gestione dell'albo fornitori. Qualora il numero di operatori economici iscritti all'albo non permetta di rispettare il numero minimo di invitati per le diverse tipologie di procedure negoziate, la stazione appaltante si riserva la facoltà di integrarlo anche attraverso indagini di mercato effettuate nei modi indicati nell'art. 12.

ARTICOLO 10 INDAGINI DI MERCATO

1. Le società del Gruppo AVM acquisiscono informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e a conoscere i soggetti potenzialmente idonei a partecipare alle procedure.

2. Le indagini di mercato avvengono attraverso la pubblicazione di un avviso pubblico sul sito web di AVM. L'avviso deve contenere le informazioni utili all'esplorazione del mercato per un periodo minimo di 10 giorni, riducibile fino a 5 giorni per ragioni d'urgenza.

2bis. Per gli affidamenti diretti di cui all'art. 4 del presente Regolamento, le indagini di mercato avvengono anche attraverso la consultazione di albi o elenchi ufficiali, cataloghi elettronici/elenchi, albi di altre stazioni appaltanti, di centrali di committenza.

2ter. Nel caso l'indagine di mercato effettuata con le modalità dei commi precedenti dia esito negativo, è sempre possibile eseguire un'altra indagine di mercato consultando internet.

3. Le società del Gruppo AVM, a seguito dell'avvio dell'indagine di mercato, inviteranno gli operatori economici che abbiano manifestato interesse, con l'invio della domanda nei modi indicati nell'avviso, e siano in possesso dei requisiti richiesti. Nel caso in cui il numero degli operatori economici osti alla celerità dell'espletamento della procedura di affidamento, le società del Gruppo AVM individueranno gli operatori economici attraverso sorteggio pubblico o casuale attraverso la propria piattaforma di e-procurement, e comunque nel rispetto dei limiti minimi indicati negli articoli che precedono.

--	--

4. Qualora all'indagine di mercato partecipi un numero inferiore di imprese rispetto al numero richiesto, le società del Gruppo AVM procederanno ad invitare solamente le imprese interessate.

ARTICOLO 11 INVITI A PRESENTARE OFFERTA

1. Le società del Gruppo AVM invitano gli operatori economici individuati secondo le modalità di cui ai precedenti articoli a presentare offerta con le modalità previste per le c.d. "gare telematiche".

2. L'invito alle procedure negoziate o la richiesta di preventivo contiene tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta informata e seria, tra cui almeno:

- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato, comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e l'indicazione dei costi della manodopera ove previsto, ai sensi dell'art. 23, comma 16 del codice;
- b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti generali e speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco;
- c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
- d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- e) il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 95 del Codice dei contratti pubblici. Nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione; nel caso si utilizzi il criterio del minor prezzo di cui all'art. 95, comma 4 del codice, è necessario motivare tale scelta;
- f) il nominativo del responsabile del procedimento;
- g) la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 97, comma 8 del codice (ove applicabile), purché pervengano almeno dieci offerte valide, con l'avvertenza, che in ogni caso la stazione appaltante valuta la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
- h) lo schema di contratto e il capitolato tecnico, se predisposti;
- i) per i lavori, gli estremi dell'atto di validazione del progetto.

ARTICOLO 12 SEDUTE DI GARA

Le sedute di gara delle procedure negoziate, siano esse svolte dal responsabile del procedimento, dal seggio di gara o dalla commissione giudicatrice, potranno svolgersi in forma pubblica o in forma riservata stante la garanzia di inalterabilità dell'offerta fornita dalla piattaforma informatica per lo svolgimento delle procedure telematiche, salvo le sedute per la valutazione delle offerte tecniche che saranno svolte sempre in forma riservata.

ARTICOLO 13 ANOMALIA DELL'OFFERTA

Ancorché nelle procedure sottosoglia comunitaria non trovi applicazione la disciplina sulle offerte anormalmente basse, la stazione appaltante si riserva la facoltà di verificare eventuali offerte indiziate di anomalia, secondo le modalità previste dall'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. In tal caso, il responsabile del procedimento, con il supporto della Commissione nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa, valuterà la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte anormalmente basse e procederà ad escludere, ai sensi dell'articolo 97, commi 5 e 6 del codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti dall'operatore economico, risultino, nel complesso, inaffidabili.

ARTICOLO 14 STIPULA DEL CONTRATTO

--	--

1. Negli affidamenti di appalti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria non trova applicazione il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.

2. I contratti di importo pari o superiore a € 150.000 possono essere stipulati anche nelle more dell'esito della verifica antimafia, previo inserimento nel contratto di clausola risolutiva espressa di nullità dell'affidamento stesso in caso di esito negativo dell'accertamento.

3. La stipula del contratto avviene, a pena di nullità, mediante una delle seguenti modalità:

- scambio di corrispondenza commerciale in caso di procedura negoziata o per appalti di importo inferiore a € 40.000;
- scrittura privata anche in modalità elettronica, secondo le norme vigenti.

ARTICOLO 15 FATTURAZIONI

1. Stante la natura pubblica delle società facenti parte del Gruppo AVM, la fatturazione dovrà essere emessa nel formato elettronico applicabile alla fatturazione verso la Pubblica Amministrazione, attualmente il formato XML/PA 1.2., con le modalità operative indicate nei documenti contrattuali. La fattura dovrà in ogni caso essere emessa successivamente alla autorizzazione rilasciata dal responsabile dell'esecuzione il cui riferimento dovrà essere indicato nel tracciato della fattura, pena il rifiuto della fattura stessa.

2. Le fatture sono soggette al regime IVA dello split payment. Tale regime IVA è soggetto alle sole eccezioni previste dalla legge, ad esempio nel caso di acquisti e prestazioni da soggetti a regimi speciali che prevedono la non applicazione dell'IVA ovvero nel caso di acquisti e prestazioni soggetti al regime del reverse charge.

ARTICOLO 16 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Alle procedure di acquisizione di cui al presente regolamento, si applica la normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i.

ARTICOLO 17 CODICE ETICO

Gli operatori economici aggiudicatari di contratti di lavori, servizi e forniture affidati dalle società del Gruppo AVM sono obbligati a rispettare e osservare i principi contenuti nei codici etici adottati dalle medesime e rinvenibili sui loro siti internet aziendali sotto la voce Società Trasparente/Disposizioni Generali/Atti Generali, pena la risoluzione del contratto.

ARTICOLO 18 PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

Gli operatori economici che intendono partecipare alle procedure di affidamento delle società del Gruppo AVM sono tenuti a rispettare il Protocollo di legalità vigente al momento dell'affidamento e siglato da Regione Veneto, Unione Regionale delle Province del Veneto, ANCI Veneto, al quale le società del Gruppo aderiscono.

ARTICOLO 19 NORME FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento è stato approvato dagli organi amministrativi delle società del Gruppo AVM.

2. Il regolamento è pubblicato sul sito internet www.avmspa.it.